



## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

**Sentenza n. 2/2018**

**Nel procedimento n. 02/GNS/2018**

Il Giudice Sportivo Nazionale, avv. Filippo Cece, nominato con deliberazione del Consiglio Federale n.123 del 20 aprile 2017, ritenuta la propria competenza, pronuncia la seguente decisione inerente la relazione del Giudice Arbitro DAVIDE VERGANTI (nonché le annesse dichiarazioni scritte a supporto degli arbitri Andrea Donzelli, Gianluca Magalotti ed Emanuele Siagura) circa i fatti avvenuti durante la partita del 7 luglio 2018, di serie A di canoa polo tra Jomar Club Catania- Arci Borgata Marinara di Lerici, trasmessa in Segreteria in data 9 luglio 2018, giunta presso il GSN in data 10 luglio 2018 a carico del Sig. Salvatore Messina (tesserato n. 9437, Presidente della Società POLISPORTIVA CANOTTIERI CATANIA)

### FATTO

Dalla relazione sopra indicata (nonché dalle annesse dichiarazioni scritte a supporto degli arbitri Andrea Donzelli, Gianluca Magalotti ed Emanuele Siagura) emergeva chiaramente la condotta antisportiva del Sig. Salvatore Messina, il quale a seguito di reiterati travalimenti dell'area tecnica veniva, prima sanzionato con un cartellino verde e successivamente, in ragione delle perpetrate e sempre più gravi violazioni, con un cartellino rosso.

L'ammonizione alimentava l'atteggiamento antisportivo del Sig. Messina che *"scavalcando i divisori tra pubblico e zona arbitrale"* e *"a torso nudo"* gridava in faccia all'arbitro: *"Non hai i coglioni per cambiare una tua decisione, sei un uomo di merda, ti aspetto fuori così ti spiego io come si vive"*.

Verso la fine della partita il Sig. Messina ricominciava con gli insulti alla persona del Giudice Arbitro Davide Verganti il quale si vedeva costretto, vista *"l'impossibilità di un normale svolgimento"* della competizione sportiva, a sospendere la stessa e a pretendere l'allontanamento coattivo del Sig. Messina, *"chiedendo l'intervento anche del capitano della sua squadra"*.

Le frasi offensive, oltraggiose e minacciose proferite dal Sig. Messina nei confronti dell'arbitro relazionante Verganti venivano confermate dagli arbitri Andrea Donzelli, Gianluca Megalotti ed Emanuele Siagura i quali trasmettevano dichiarazioni per segnalazione al giudice sportivo in qualità di testimoni.

Con Decreto del 11.7.2018, il GSN fissava, come termine di pronuncia della decisione del presente procedimento n. 2/GSN/2018, la data del 19.7.2018 ed assegnava ai soggetti interessati il termine perentorio di due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, entro e non oltre il quale far pervenire eventuali memorie e documenti presso la Segreteria federale.



Nelle more dei termini assegnati, giungevano tempestivamente le osservazioni difensive del Sig Salvatore Messina, il quale dichiarava che *“l’impotenza nell’ottenere attenzione dal Sig. Verganti e la consapevolezza che una decisione errata stava per essere culminata senza che si potesse avere un confronto con l’arbitro a più stretto contatto con l’azione incriminata mi ha portato ad alzare la voce affinché le mie indicazioni non fossero interpretate come semplici proteste ma come un richiamo al consulto prima di una decisione che avrebbe deciso le sorti della classifica dell’una o dell’altra squadra in campo”* e che le sue *“uniche parole”* furono: *“un uomo di misura dalla capacità di ritornare sulle sue decisioni”*.

Il Messina concludeva la sua dichiarazione precisando che *“l’incontro si è svolto sotto le costanti proteste e pressioni dei liguri sia sui miei ragazzi che sulla coppia arbitrale”* e sottolineava che *“a fine giornata ho tenuto a scusarmi con il Sig. Verganti per l’alto tono di voce usato, specificando che il mio intento fu quello di evitare che il suo proficuo percorso arbitrale fosse inficiato da un così palese errore di valutazione”*.

Giungevano altresì le dichiarazioni scritte del Sig. Daniele Epifanio Insabella (Direttore di Gara nonché Presidente della società Jomar Club Catania) dalle quali emergeva che il Messina non aveva cercato *“nessun contatto fisico o verbale”* con l’arbitro e che le sue parole *“furono all’incirca: deve consultarsi con il suo secondo arbitro e se la scelta è sbagliata avere il coraggio di ritornare sui suoi passi”*.

### **DIRITTO**

In via preliminare, si ritiene che, ai sensi dell’art. 30 lett. d) ed e) del Regolamento di Giustizia, il caso per cui si procede rientri nella competenza del Giudice Sportivo Nazionale, essendosi i fatti svolti nel corso ed in occasione di una gara di campionato.

Nel merito, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice Arbitro non è sindacabile da parte di questo Organo Giudicante, in virtù della fede privilegiata che assiste la relazione del Giudice Arbitro Davide Verganti in punto di fatto, suffragata, peraltro *a fortiori*, dalle dichiarazioni rese dagli altri arbitri presenti Andrea Donzelli, Gianluca Magalotti ed Emanuele Siagura.

I fatti descritti nella relazione trasmessa dal Giudice Arbitro, nonché nelle annesse dichiarazioni rese a supporto degli arbitri, appaiono peraltro confermati in gran parte dalle dichiarazioni inviate dal Sig. Daniele Epifanio Insabella (Direttore di Gara nonché Presidente della società Jomar Club Catania) e dallo stesso Salvatore Messina.

Alla stregua di ciò, devono ritenersi sussistenti le circostanze denunciate durante lo svolgimento della competizione.

Va evidenziato che le norme applicabili al caso in esame devono intendersi ispirate ai principi di giustizia sportiva deliberati dal Consiglio Nazionale Coni in data 15 luglio 2014, laddove in specie, all’art. 1, punto 2) di detta delibera CONI, si stabilisce che *“gli Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono*



*assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del “fair play”, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione”.*

Nello specifico il Regolamento di Giustizia sportiva federale prevede all’art. 1 comma 3 che “A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell’ambito federale” ed inoltre all’art. 3, comma 1 lett. a) e d) che sono da considerarsi infrazioni regolamentari “a) violazione dei principi di lealtà e correttezza ... d) dichiarazioni lesive - dichiarazioni scritte o verbali lesive dell’immagine della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di società e tesserati;”

Nel caso di cui si giudica, la discussione è scaturita in virtù di divergenze su una decisione arbitrale.

Non vi è dubbio che la condotta del Messina Salvatore, così come riportata nei documenti in atti, determina una violazione del principio di lealtà e correttezza, non rispettosa delle funzioni altrui, nonché lesiva della dignità e dell’immagine dei Giudici Arbitri e della stessa Federazione di cui esso è espressione.

Tale condotta illecita non può ritenersi giustificata dalla particolare situazione di concitazione dettata dall’andamento della gara, né dalla passione per l’attività sportiva svolta. Pertanto, non si può che confermare e ravvisare una violazione dell’art. 3 lett. a) e d) del Regolamento di Giustizia Federale, e ciò anche in ragione del fatto che l’inaccettabile condotta è stata posta in essere anche dopo la sanzione del cartellino rosso.

Del resto, il Sig. Messina - Presidente della Società POLISPORTIVA CANOTTIERI CATANIA nonché definito nell’occasione anche allenatore dello JOMAR CLUB CATANIA- ha già riportato sanzioni disciplinari in due procedimenti precedenti: a) sanzione della sospensione ex. art. 5 lett d) del regolamento di giustizia, con riferimento a n. 3 gare di canoa polo, all’interno delle quali avrebbe potuto svolgere funzioni relative al suo incarico dirigenziale – decisione del G.U.S del 25.10.2014; b) sanzione della deplorazione ai sensi dell’art. 5 lett b) e 6 lett b.- sentenza n. 2/2017 del G.S.N nel procedimento n. 02/GNS/2017.

Sulla base di quanto sopra si ritiene debba applicarsi la recidiva ai sensi dell’art. 8 n. 1, 3, 4.

Inoltre, va richiamata anche la responsabilità di entrambe le società coinvolte: la Polisportiva Canottieri Catania presieduta e rappresentata dal Sig. Messina e la Jomar Club Catania di cui Messina, nell’occasione, era “allenatore”, alle quali competono i compiti di trasmettere i valori dello sport e di vigilare sui propri tesserati e/o rappresentati circa il rispetto delle norme federali e di quelle comportamentali di lealtà e correttezza.

**P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo Nazionale nel concorso delle siffatte circostanze commina:



- al tesserato Salvatore Messina, per le violazioni di cui all'art. 3 comma 1, lett a) e d) e contestandone altresì la recidiva di cui all'art. 8 punti 1,3 e 4 del Regolamento di Giustizia della F.I.C.K., la sanzione della sospensione ex art. 5 lett d) del medesimo Regolamento, dal momento della pubblicazione della presente Sentenza fino alle ore 24.00 del giorno 21 luglio 2018 durante la quale Messina non potrà svolgere nessuna attività/funzione;

- alla società POLISPORTIVA CANOTTIERI CATANIA l'ammenda ex art. 5 lett c) di €.100 (cento,00) da versarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente alla Federazione Italiana Canoa Kayak;

- alla società JOMAR CLUB CATANIA l'ammenda ex art. 5 lett. c) di €.100 (cento,00) da versarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente alla Federazione Italiana Canoa Kayak.

Dispone, inoltre che la presente sentenza sia pubblicata nella medesima data di emissione, ed a tal fine sia comunicata senza indugio alle parti interessate.

Roma, 19 luglio 2018.

*Il Giudice Sportivo Nazionale*

*Avv. Filippo CECE*